



COMUNE DI PRATO SESIA

- Provincia di Novara -

ORDINANZA n. 17/15

Prot. n. 4495

IL SINDACO

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n. 353. Legge Regionale 19 Novembre 2013 n. 21;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge Regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3, prevede che:

“La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo Forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei livelli previsti all'art. 11, comma 6”.

Considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione, che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

VISTA chela Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con Determinazione n° 3254 del 10.11.2015 ha decretato sull'intero territorio regionale lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi a partire dal 11.11.2015.

VISTA la Lettera della Provincia di Novara giunta in data 11.11.2015, prot. 4463, con la quale si dava informazione della suddetta Determinazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

In applicazione dell'art. 11, comma 6 della L.R. 21/2013 che dalla data odierna viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione, che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;

Che per le violazioni ai disposti della presente Ordinanza sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della Legge 21 Novembre 2000 n°353.

Dalla Residenza Comunale, li 12.11.2015

IL SINDACO
Luca Manuelli